

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro delle Finanze**

(TREMELLONI)

di concerto col **Ministro degli Affari Esteri**

(SARAGAT)

col **Ministro del Bilancio**

(GIOLITTI)

col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

col **Ministro dell'Industria e del Commercio**

(MEDICI)

e col **Ministro del Commercio con l'Estero**

(MATTARELLA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 DICEMBRE 1963

Restituzione dei diritti doganali e delle imposizioni indirette interne diverse dall'imposta generale sull'entrata per taluni prodotti industriali esportati

ONOREVOLI SENATORI. — Il 31 dicembre 1963 scade la legge 10 marzo 1955, n. 103, già prorogata con la legge 18 marzo 1958, n. 284, la quale dispone la restituzione dei dazi e degli altri diritti doganali relativi ai materiali siderurgici impiegati nella fabbricazione di prodotti metal-meccanici esportati.

Il citato provvedimento legislativo, come è noto, rispondeva all'accertata necessità di correggere, sia pure parzialmente, quelle disparità che, per effetto dei diversi ordinamenti fiscali e sociali vigenti nei vari Paesi, alteravano a nostro danno le condizioni di concorrenza dei nostri prodotti rispetto a quelli esteri, mettendo l'industria italiana in condizioni di inferiorità.

Ora, le condizioni strutturali dell'economia italiana, la povertà di materie prime e di fonti energetiche, la rilevanza delle imprese di piccole e medie dimensioni, l'acuità dei problemi di squilibri territoriali interni da risolvere, non soltanto non hanno sempre consentito di adeguare le nostre strutture tributarie a quelle degli altri Paesi, ivi compresi quelli della C.E.E., ma hanno accentuato gli oneri, e in particolare quelli attinenti al sistema para-fiscale (assistenza sociale), gravanti in Italia, sui costi industriali in misura argamente maggiore che non negli altri Paesi.

Si rende quindi necessario ricercare temporanee soluzioni atte a correggere gradualmente o a non accentuare tali disparità, le quali contribuiscono a mantenere non necessarie distorsioni competitive.

Considerata tale situazione, e tenuto conto dell'esigenza di assicurare il mantenimento delle attuali correnti delle nostre esportazioni nell'importante e delicato settore dell'industria nazionale, non si può ora rinunciare alle provvidenze previste dalla cennata legge 10 marzo 1955, n. 103.

In vista di questa finalità, è stato predisposto l'unito disegno di legge che prevede, a decorrere dal 1° gennaio 1964, la restituzione dei diritti doganali e delle imposizioni indirette interne diverse dall'imposta generale sull'entrata, che abbiano gravato, direttamente e indirettamente, sulla fabbricazione dei prodotti dell'industria metal-meccanica.

Ciò premesso e passando ad illustrare le varie norme del provvedimento, si precisa:

con l'articolo 1 vengono ammessi al rimborso gli stessi prodotti che hanno fruito del beneficio previsto dalla legge n. 103. Tali prodotti sono elencati nella tabella allegata al provvedimento, nella quale risultano indicate anche le misure unitarie di restituzione attinenti a ciascuna voce, descritta secondo la denominazione adottata

per i decreti di applicazione della detta legge n. 103;

con l'articolo 2, primo comma, si prevede, per tener conto degli impegni derivanti dalla graduale realizzazione dell'unione doganale fra i Paesi della C.E.E., una riduzione del 60 per cento delle aliquote di rimborso, segnate in tabella, nei confronti delle esportazioni effettuate verso l'area comunitaria. Si tratta, in sostanza, di operare un'ulteriore riduzione del 5 per cento rispetto a quella, del 55 per cento, attualmente praticata per le dette esportazioni;

col secondo comma viene prevista la possibilità di effettuare, entro il 31 dicembre 1964, altre riduzioni ai rimborsi come sopra ridotti e ciò per l'evenienza che gli stessi debbano essere ulteriormente adeguati all'applicazione del Trattato di Roma;

gli articoli 3, 4 e 5 stabiliscono le condizioni di applicazione del beneficio secondo i principi e le disposizioni che regolano normalmente la materia dei rimborsi dei diritti doganali;

l'articolo 6 concerne il limite delle somme che possono essere, di volta in volta, accreditate alle Intendenze di finanza per il pagamento dei rimborsi e, a tal fine, tiene conto della necessità di adeguare, per quanto possibile, tale limite all'effettivo fabbisogno;

l'articolo 7 indica in quale modo sarà fatto fronte all'onere derivante dall'applicazione dell'emananda legge, prevedendo di utilizzare a tale effetto una parte dei fondi stanziati per il rimborso dei prelievi agricoli;

con l'articolo 8, infine, si stabilisce che la legge entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed avrà effetto dal 1° gennaio 1964 per evitare soluzione di continuità con l'agevolazione prevista dalla legge n. 103, e prorogata al 31 dicembre 1963 con la legge 18 marzo 1958, n. 284.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

I prodotti elencati nella tabella allegata alla presente legge sono ammessi, all'atto della esportazione, alla restituzione dei diritti doganali e delle imposizioni indirette interne, diverse dall'imposta generale sull'entrata, che hanno gravato direttamente e indirettamente sulla loro fabbricazione.

La restituzione è corrisposta nella misura unitaria per ciascuna voce indicata nella tabella annessa alla presente legge.

Art. 2.

L'ammontare della restituzione di cui all'articolo precedente è ridotto del 60 per cento per i prodotti esportati verso i Paesi membri della Comunità economica europea.

Con decreti del Presidente della Repubblica, da emanarsi entro il 31 dicembre 1964, su proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il bilancio, per il tesoro, per l'industria e il commercio e per il commercio con l'estero, la restituzione ridotta in conformità del precedente comma potrà essere ulteriormente ridotta per adeguarla alla graduale applicazione del Trattato istitutivo della Comunità economica europea sulla base delle incidenze dei diritti doganali, delle imposte di fabbricazione e di consumo e delle altre imposte indirette sugli affari diverse dall'imposta generale sull'entrata.

Art. 3.

Quando nei prodotti esportati siano stati incorporati materiali esteri in temporanea importazione, dall'ammontare delle restituzioni è detratto l'ammontare del dazio e degli altri diritti doganali relativi ai materiali esteri da ammettere allo scarico delle bollette di temporanea importazione.

Nella ipotesi di cui al precedente comma, la bolletta di esportazione per merci ammesse a restituzione diritti modello A-55 deve indicare, oltre quanto prescritto dalla

legge doganale e dal relativo regolamento, anche la base delle detrazioni previste nel precedente comma.

Art. 4.

La restituzione di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge esclude ogni altra agevolazione comunque prevista dalle vigenti disposizioni in materia di restituzione e di abbuono di diritti a la esportazione, ad eccezione di quelle relative all'imposta generale sull'entrata.

Art. 5.

Per la risoluzione delle controversie tra le dogane e gli esportatori si applica il procedimento previsto dal testo unico delle leggi per la risoluzione delle controversie doganali, approvato con regio decreto 9 aprile 1911, n. 330, e successive modificazioni.

Art. 6.

Ai fini della restituzione di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge sono estese, per quanto riguarda i limiti per la emissione dei relativi ordini di accreditamento, le disposizioni contenute nella legge 16 aprile 1962, n. 187.

Art. 7.

All'onere di lire 6 miliardi, derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1963-64, si farà fronte mediante riduzione di uguale importo dello stanziamento del capitolo n. 277 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio suddetto.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 8.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha effetto dal 1° gennaio 1964.

TABELLA

DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Aliquota in lire per chilogrammo
Ossature per ombrelli e ombrellini, montate (con o senza manico o bastone:	
bastoni per ombrelli e ombrellini anche se forniti di puntale, di ghiera o di molle (con detrazione del peso delle parti fatte di materiale diverso dal ferro e dall'acciaio):	
bacchette, stecche e controstecche fatte di ferro o di acciaio . . .	30
Guarniture per ombrelli e ombrellini (anelli, puntali, ghiera, molle e simili), fatte prevalentemente di ferro o di acciaio	30
Lamiere di ferro o di acciaio perforate di forma quadrata o rettangolare	20
Lamiere di ferro o di acciaio tagliate in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare, perforate	20
Tubi di acciaio per condotte forzate, anche blindati, del tipo utilizzato per installazioni idroelettriche, compresi i gomiti e gli accessori di raccordo	20
Accessori per tubi (raccordi, gomiti, giunti, manicotti, flange ecc.) non nominati, nè compresi altrove	15
Costruzioni metalliche di ferro e acciaio e loro parti o elementi lavorati (esclusa la bullonatura e la viteria non montate), come pezzi per ponti, carpenterie, serrande, piloni, intelaiature, cancellate, grate, tettoie e simili, anche con accessori di altre materie, zincati	18
non zincati	15
Serbatoi, cisterne, vasche, botti ed altri recipienti analoghi, della capacità superiore a 500 litri, di ghisa, di ferro o di acciaio:	
greggi o lucidati a superficie specolare, o comunque lavorati alla superficie, o con apporto di altre materie:	
1) di acciaio legato inossidabile	100
2) altri	15
Fusti, tamburi, barili, bidoni, scatole e recipienti analoghi per il trasporto o l'imballaggio, di ferro o di acciaio, non nominati nè compresi altrove	15
Bombole o recipienti di ferro o di acciaio, per gas compressi o liquefatti	20
Cavi, corde, trecce e simili, di filo di ferro o di acciaio, con o senza anima di altre materie, esclusi quelli isolati per l'elettricità . . .	20

LEGISLATURA IV - 1963 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Aliquota in lire per chilogrammo
Fili e corde spinosi, fatti di filo o di nastro di qualsiasi diametro o spessore, di ferro o di acciaio, anche lavorati alla superficie . . .	20
Tele, griglie e reti, di filo di ferro o di acciaio	20
Reti di un solo pezzo, di ferro o di acciaio, ottenute da lamiere incise e stirate	20
Catene, catenelle e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio, non nominate nè comprese altrove, comprese le parti terminali e di congiunzione, i ganci, i rulli, i perni e le piastrine	15
Ancore ed ancorotti, di ferro o di acciaio	15
Ferri per ferrare gli animali	15
Punte, chiodi, arpioni, occhielli a punta, ganci, di ferro o di acciaio	15
Bulloneria e viteria, di ferro o di acciaio, non filettata (bulloni, dadi, pernotti, ribadini, coppiglie, spine o chiavette e simili): rondelle, comprese quelle elastiche o a molla, di ferro o di acciaio	15
Bulloneria e viteria, di ferro o di acciaio, filettata (viti, cerchioni, ganci, dadi, bulloni, ribadini e simili)	15
Aghi da cucire a mano, da uncinetti, punteruoli, aghi da ricamo, passanastro, spolette per reti e simili, articoli per eseguire a mano lavori di cucitura, di ricamo, di rete, di tappezzeria, sbozzati o finiti, di ferro o di acciaio:	
diritti, lisci, senza cruna, per lavori di maglieria, ricami e simili, compresi i ferri da calze; torti, da uncinetti e simili, anche con manico di altre materie	50
da cucire o da ricamare a mano, della lunghezza:	
1) di centimetri 5 o più	150
2) inferiore a centimetri 5	200
Altri	100
Spilli, esclusi quelli da ornamento personale, compresi quelli per ondulazione, di ferro o di acciaio, anche con parti di altre materie	50
Molle di ogni sorta, di ferro o di acciaio	20
Stufe, caloriferi, cucine, fornelli ed apparecchi simili da riscaldamento di ogni sistema, esclusi quelli elettrici e gli apparecchi per riscaldamento centrale, e loro parti staccate, di ghisa, di ferro o di acciaio	15
Vase'lame ed altri oggetti di uso domestico, sanitario od igienico, e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio, non nominati nè comprese altrove:	
1) di acciaio inossidabile	220
2) altri	15

LEGISLATURA IV - 1963 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Aliquota in lire per chilogrammo
Paglia e lana, di ferro o di acciaio, spugne, grattabugie, strofinacci, guanti e simili, altri oggetti per strofinare, pulire, ecc. di ferro o di acciaio	15
Lavori in ghisa, non nominati nè compresi altrove, esclusi quelli di ghisa malleabile	15
Lavori di filo di ferro o di acciaio, non nominati nè compresi altrove	20
Lavori di lamiere, di nastri o di tubi, di ferro o di acciaio, non nominati nè compresi altrove	20
Lavori di ferro, di acciaio o di ghisa malleabile, non nominati nè compresi altrove:	
1) di acciaio legato	30
2) altri	15
Utensili e strumenti per l'agricoltura, l'orticoltura e la lavorazione del suolo:	
vanghe, pale, zappe, picconi, marre, zappette, bidenti, forche, uncini, rastrelli e raschiatoi	15
ascie, accette, scuri, roncole, cunei ed altri simili utensili taglienti	20
falci e falcioline, coltelli da fieno e da paglia	20
altri, non nominati nè compresi altrove (seminatoi, sbrucatoi, coglifrutta e simili)	20
Utensili ed apparecchi, a mano per uso domestico, del peso per pezzo di chilogrammi 10 o meno (ferri da stiro non elettrici, macinini per caffè, tritacarne, tritatutto, pressa patate, macchinette per fare la pasta, per gratuggiare e simili) non nominati nè compresi altrove, fatti prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio	15
Altri utensili e strumenti a mano:	
utensili speciali per orologeria	40
seghe a mano montate e montature metalliche senza lame	20
martelli e incudini di ogni specie	15
tenaglie, pinze, anche taglienti, e pinzette di ogni specie	15
cesoie per metalli, forbici senza perno	20
chiavi per dadi e simili	20
lime di acciaio:	
1) sbozzate	90
2) finite	100
Raspe di acciaio	40
sergenti da falegname, morse e loro parti staccate	20
girabecchini, trapani, trivelle a mano, licciaiuole, e loro parti staccate, esclusi i mandrini porta utensili	40

LEGISLATURA IV - 1963 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Aliquota in lire per chilogrammo	
lampade per saldare, per brasare e per la pulitura dei metalli, fatte prevalentemente di ferro o acciaio		20
non nominati, fatti prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio		40
Utensili per macchine e per strumenti a mano, per la lavorazione dei metalli, del legno e di altre materie dure (imbutitori, stampi, filiere, maschi, alesatori, frese, punzoni, strumenti per tornire e simili):		
	di acciaio	altro
Con parte operante di acciaio:	rapido	
1) alesatori ed allargatori	500	150
2) punte per forare	700	230
3) frese e creatori	700	230
4) utensili per filettare (maschi, filiere e pettini)	500	170
5) coltelli e pettini per dentare ingranaggi	500	170
6) broccie, stampi e punzoni	700	230
7) altri utensili (per torni, per limatrici e simili)		200
con tagliente in diamante o conglomerato diamantifero; con ta- gliante in lega dura (carburi metallici di molibdeno, di tungsteno, di vanadio e simili) o di altre materie		40
(Si considerano di acciai rapidi, ai fini della applicazione delle maggiori aliquote, gli utensili il cui prezzo di fattura superi le L. 4.000 al chilogrammo).		
Lame da seghe:		
fino a L. 200 del valore di fattura al Kg.		15
da L. 201 a L. 400 del valore di fattura al Kg.		20
da L. 401 a L. 600 del valore di fattura al Kg.		30
da L. 601 a L. 1.000 del valore di fattura al Kg.		50
da L. 1.001 a L. 2.000 del valore di fattura al Kg.		100
da L. 2.001 a L. 3.000 del valore di fattura al Kg.		200
da L. 3.001 a L. 4.000 del valore di fattura al Kg.		300
superiore a L. 4.000 del valore di fattura al Kg.		600
(Nella dichiarazione di esportazione deve essere indicata la composi- zione del metallo di cui il prodotto è costituito).		
Coltelli e lame taglienti per macchine e per utensileria a mano		40
Coltelli a lama fissa, esclusi i coltelli per macchine:		
1) interamente o con lame di acciaio inossidabile		100
2) altri con lama di ferro o acciaio comune		20

LEGISLATURA IV - 1963 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Aliquota in lire per chilogrammo
Coltelli chiudibili e temperini:	
1) con lama di acciaio inossidabile	50
2) altri di ferro o acciaio comune	20
Lame da coltelli, anche non finite e anche dorate o argentate:	
1) di acciaio inossidabile	100
2) altri (di ferro o acciaio comune)	20
Rasoi e loro lame, esclusi quelli elettrici:	
rasoi di sicurezza:	
1) rasoi completi e pezzi staccati, escluse le lame	20
2) lame, anche non finite, compresi gli abbozzi in nastri	40
altri	40
Forbici a due branche, pieghevoli o no, e loro lame, anche non finite e anche se dorate o argentate:	
1) di acciaio inossidabile	100
2) altre (di ferro o acciaio comune)	20
Altri oggetti di coltelleria, non nominati nè compresi altrove:	
svettatoi ad una sola mano	20
tosatrici (forbici a pettine) e loro parti staccate, escluse quelle elettriche	30
utensili ed assortimento di utensili per manicure, pedicure e simili, comprese le lime da unghie o le pinze da depilare; coltelleria da scrittoio	20
Altri oggetti di coltelleria non nominati nè compresi altrove, altri, compresi le scuri, mannaie ed altri oggetti simili da macellaio e da cucina:	
1) di acciaio inossidabile	100
2) di ferro o acciaio comune	20
Cucchiai, forchette ed oggetti simili: di un sol pezzo, anche non finiti, ed altri, non dorati, nè argentati:	
1) di ferro e di acciaio comune	25
2) di acciaio inossidabile	145
Pezzi staccati di oggetti di coltelleria, di cucchiai, di forchette, e di articoli simili di metallo comune, non nominati nè compresi altrove (ghiere, manichi, abbozzati o no, e simili), fatti prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio	
	20
Serrature, catenacci e lucchetti, anche di sicurezza; loro parti e loro chiavi fatti prevalentemente di ferro o di acciaio:	
Serrature, catenacci e lucchetti, anche di sicurezza, presentati con o senza le relative chiavi:	

LEGISLATURA IV - 1963 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Aliquota in lire per chilogrammo
1) serrature di veicoli automobili, fatte prevalentemente di ferro o acciaio	40
2) altri, anche dorati, argentati, nichelati e simili:	
di sicurezza:	
— di ferro o di acciaio	40
non nominati:	
— di ferro o di acciaio	30
chiavi e parti di serrature, di catenacci e di lucchetti, anche di sicurezza, fatte prevalentemente di ferro o di acciaio	15
Guarniture e ferramenta per mobili, porte, finestre, persiane, per carrozzeria, selleria, valigeria, ed altri lavori della specie, non nominati nè compresi altrove, come reggitende, attaccapanni, attacca cappelli, mensole ed angoliere e simili:	
congegni automatici per chiudere le porte e loro parti staccate:	
— di ferro o di acciaio	30
guarniture, ferramenta ed altri oggetti simili:	
— greggi, di ghisa, di ferro o di acciaio	15
guarniture, ferramenta ed altri oggetti simili, lavorati, fatti prevalentemente di ferro od acciaio:	
a) dorati o argentati	15
b) altri	15
Casseforti di ogni specie, porte e scompartimenti corazzati per camere di sicurezza di banche, cofanetti e cassette di sicurezza, di qualsiasi metallo comune:	
casseforti, cassette e cofani di sicurezza	30
porte e scompartimenti blindati per camere di sicurezza di banche	40
Mobili metallici per gabinetti medico-chirurgici, escluse le sedie, parti metalliche di detti mobili, fatti prevalentemente di ferro o di acciaio	20
Mobili e materiale per ufficio, non nominati nè compresi altrove, e loro parti, fatti prevalentemente di ferro o di acciaio	20
Statuette, oggetti di fantasia o di ornamento, non nominati nè compresi altrove, anche con accessori o parti di altre materie:	
non dorati nè argentati:	
di ghisa, ferro od acciaio	15
Apparecchi per illuminazione, lampade, lampadari, candelabri, e loro parti non nominati nè compresi altrove anche con accessori e parti di altre materie fatti prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio	20
Tubi flessibili, di metalli comuni, anche commisti con altre materie:	
di ferro e di acciaio	20

LEGISLATURA IV - 1963 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Aliquota in lire per chilogrammo
Fermag'i, montature a fermaglio, fibbie, fibbie a fermaglio, magliette, ganci, occhiali, rivetti tubolari o a gambo bipartito, ed oggetti simili (esclusi quelli per ornamento personale), per vestiti, guanti, tende, copertoni, articoli di bardatura, di selleria, pelletteria e da viaggio o per qualsiasi confezione od equipaggiamento (esclusi i bottoni a pressione e le chiusure a strappo) fatti prevalentemente di ferro o acciaio	35
Oggetti metallici da cartoleria, come macchinette per la legatura di fogli volanti e per classificatori, punte per disegno, attacchi, angolari per lettere, unghiette di segnalazione per registri, ed articoli simili fatti prevalentemente di ferro o di acciaio	20
Campane e campanelle; campanelli, anche a scatto od a molla, esclusi quelli elettrici e quelli per velocipedi; sonagli e simili; e loro parti fatti prevalentemente di ferro o di acciaio	20
Cornici metalliche per fotografie, per stampe, incisioni e simili; specchi metallici fatti prevalentemente di ferro o acciaio	15
Tappi metallici, anche a vite, compresi i cocchiumi filettati a vite; capsule a strappo e tappi versatori, fatti anche con parti od accessori di altre materie:	
Tappi corona, nonchè altri tappi di ferro o di acciaio	20
Accessori metallici per imballaggio, non nominati nè compresi altrove, fatti prevalentemente di ferro o di acciaio	15
Cartelli indicatori per insegne, richiamo, indirizzo, ed altri cartelli simili; numeri, lettere e insegne diverse:	
di ghisa, di ferro o di acciaio	15
Elettrodi per saldatura ad arco, costituiti da fili, bacchette, tubi o verghe forate a tubo, rivestiti o riempiti di materie coibenti, saldanti o disossidanti per saldature o per il riporto di metalli, anche con avvolgimento a spirale di fili di amianto o di fili metallici, fatti prevalentemente di ferro o di acciaio	15
Caldaie a vapore (generatori di vapore) e loro parti, limitatamente, per le parti, a quelle fatte prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio	35
Apparecchi ausiliari e accessori di caldaie, non nominati nè compresi altrove, fatti prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio	35
Gassogeni e loro parti, limitatamente per le parti, a quelle fatte prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio	30
Macchine alternative a vapore, con o senza riduttore di velocità	30
Turbine, con o senza riduttore di velocità	40
Motori a pistone, a combustione interna, per velocipedi, motocicli e autoveicoli	45

LEGISLATURA IV - 1963 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Aliquota in lire per chilogrammo
Parti staccate, non nominate nè comprese altrove, di motori a pistone, a combustione interna, per velocipedi, motocicli e autoveicoli:	
1) fatte prevalentemente di ferro o acciaio	40
2) fatte prevalentemente di ghisa	15
Motori a pistone per l'aviazione	90
Parti staccate, non nominate nè comprese altrove, per motori a pistone per aviazione fatte prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio	90
Altri motori a pistone, a scoppio o a iniezione (motori fissi e motori marini)	35
Propulsori a reazione:	
a) turboreattori, turbopropulsori, razzi a reazione chimica e simili e loro parti staccate, limitatamente per le parti, a quelle fatte prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio	900
b) generatori a pistoni liberi e loro parti staccate, limitatamente, per le parti, a quelle fatte prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio	35
Macchine motrici idrauliche:	
turbine a ruote idrauliche, con o senza regolatore di velocità ed asse	35
regolatori di velocità per turbine idrauliche	30
ruote motrici di turbine idrauliche	40
Motori meccanici (a carica senza scappamento), con o senza chiavi o manovella	40
Altre macchine motrici, non nominate nè comprese altrove:	
macchine e apparecchi a vento	20
motori ad aria compressa (alternativi e rotativi)	40
altri	30
Elevatori per liquidi (a cucchiai, a cassette, a nastri flessibili, e simili)	20
Pompe a mano, non nominate nè comprese altrove fatte prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio	15
Pompe per liquidi azionate meccanicamente	25
Motopompe per liquidi	35
Compressori di aria o di gas (compresi i compressori per apparecchi frigoriferi presentati separatamente); pompe a vuoto a comando meccanico	35
Gruppi moto-compressori e moto pompe a vuoto	35
Parti staccate, non nominate nè comprese altrove, di macchine a vapore, di turbine, di pompe, di motori e di compressori:	
pale, palette e rotor:	
se di acciaio inossidabile	80

LEGISLATURA IV - 1963 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Aliquota in lire per chilogrammo
altri, fatti prevalentemente di ferro, di ghisa e acciaio	40
aghi e ugelli di turbine idrauliche:	
se di acciaio inossidabile	80
altri	40
cilindri e testate di cilindri	20
blocchi-cilindri, carter, fondi, corpi di pompe e di compressori:	
di ghisa o di acciaio	15
pistoncini fatti prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio	20
camicia di cilindri	15
bielle	30
alberi a gomito a eccentrici; assi di pompe	30
segmenti di pistoncini	15
carburatori ed altri organi simili:	
1) completi	20
2) parti staccate, se prevalentemente di ferro o acciaio	20
pompe ad olio, pompe a turbine ad acqua, pompe di alimentazione elevatori di benzina, economizzatori, epuratori di olio, filtri d'olio e per carburanti e loro parti, fatti prevalentemente di ghisa di ferro o di acciaio	20
iniettori, portainiettori, pompe da iniezione e loro parti, limitata- mente, per le parti, a quelle fatte prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio	70
regolatori di pressione	40
dispositivi di avviamento, non elettrici (a mano, idraulici, ad aria compressa, e simili)	30
guarnizioni anche presentate in buste o imballaggi analoghi fatte prevalentemente di ferro o acciaio	20
altre parti non nominate nè comprese altrove, fatte prevalente- mente di ferro o acciaio	20
Ventilatori mossi meccanicamente o a mano	30
Apparecchi metallici di tiraggio (aereatori, acceleratori, maniche a vento, cappelli per ciminiera e simili)	30
Parti di ventilatori e di apparecchi di tiraggio, fatti prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio	30
Filtri per aria o per gas, fatti prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio, del peso:	
di più di 5 Kg:	
1) ad organi filtranti	20
di Kg. 5 o meno	20
parti staccate di filtri per aria o per gas	20

LEGISLATURA IV - 1963 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Aliquota in lire per chilogrammo
Gruppi aerotermici, aereorefrigeranti, umidificatori e apparecchi simili, costituiti (in unico complesso) da un ventilatore con motore, uno scambiatore di temperatura, con o senza filtri, apparecchi di regolazione, bruciatori, dispositivi di umidificazione, limitatamente, per le parti, a quelle fatte prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio	40
Bruciatori	40
Para-focolari, focolari, automatici o no, griglie meccaniche ed apparecchi simili per l'alimentazione dei focolari	15
Forni industriali, con o senza rivestimento refrattario, e loro parti, limitatamente, per le parti, a quelle fatte prevalentemente di ghisa di ferro o di acciaio	20
Carbonizzatori	20
Apparecchi e dispositivi, non nominati nè compresi altrove, per riscaldare, cuocere, tostare, distillare, rettificare, raffinare, sterilizzare, evaporare, vaporizzare, condensare, raffreddare e per altre operazioni analoghe che richiedono una variazione di temperatura, e loro parti staccate:	
1) inossidabili	80
2) altri, limitatamente, per le parti, a quelle fatte prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio	20
Scaldabagni e scaldacqua, non elettrici, e loro parti, limitatamente, per le parti, a quelle fatte prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio	20
Apparecchi di riscaldamento centrale, non nominati nè compresi altrove, e loro parti, limitatamente, per le parti, a quelle fatte, prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio:	
caloriferi ad aria calda:	
1) di ghisa	15
2) di acciaio	20
caldaie, a combustibili solidi, liquidi o gassosi:	
1) di ghisa	15
2) di acciaio	20
radiatori ed elementi di radiatori:	
1) di ghisa	15
2) di acciaio	20
Frigoriferi completi (armadi, serbatoi, banchi refrigerati, vetrine frigorifere, fontane refrigerate e simili)	45
Mobili frigoriferi isolati (non attrezzati), mobili isotermici, sorbettiere e simili	20

LEGISLATURA IV - 1963 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Aliquota in lire per chilogrammo
Attrezzature frigorifere ed elementi costitutivi fissati su un basamento comune	45
Motocoltivatori:	
con cilindrata fino a 1000 cmc.	40
altri	30
Macchine agricole per la lavorazione, la preparazione ed il drenaggio del suolo, e loro parti staccate, limitatamente, per le parti, a quelle fatte prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio	30
Seminatrici meccaniche, spandiconcime, e loro parti staccate, limitatamente, per le parti, a quelle fatte prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio	30
Macchine per la raccolta dei prodotti agricoli, e loro parti, limitatamente, per le parti, a quelle fatte prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio	30
Macchine agricole per la trebbiatura e per pressare e loro parti, limitatamente, per le parti, a quelle fatte prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio	15
Apparecchi e strumenti per la cura e la protezione dei vegetali e strumenti simili (polverizzatori, irroratori, ecc.) e loro parti, limitatamente, per le parti, a quelle fatte prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio	15
Apparecchi per l'avicoltura e l'apicoltura, non nominati nè compresi altrove e loro parti, fatti prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio	20
Macchine per trinciare, frantumare e tritare prodotti agricoli, e loro parti, limitatamente, per le parti, a quelle fatte prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio	20
Macchine selezionatrici e cernitrici per uova, frutta, tuberi ed altri prodotti agricoli, non nominate nè comprese altrove, e loro parti, limitatamente, per le parti, a quelle fatte prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio	20
Altre macchine ed apparecchi per l'agricoltura non nominate nè comprese altrove e loro parti, fatte prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio	20
Macchine per l'industria enologica e per la fabbricazione del sidro	20
Macchine ed apparecchi per l'industria casearia, e loro parti, limitatamente, per le parti, a quelle fatte prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio	40
Macchine ed apparecchi per mulini e per la lavorazione dei cereali e dei legumi secchi, e loro parti, limitatamente, per le parti, a quelle fatte prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio	20

LEGISLATURA IV - 1963 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Aliquota in lire per chilogrammo
Macchine ed apparecchi per la panificazione, la pasticceria, la biscotteria, la fabbricazione di paste alimentari e simili, e loro parti, limitatamente, per le parti, a quelle fatte prevalentemente, di ghisa, di ferro o di acciaio	20
Macchine ed apparecchi per la fabbricazione della pasta di cellulosa, e loro parti, limitatamente, per le parti, a quelle fatte prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio	20
Macchine ed apparecchi per la fabbricazione della carta e del cartone e loro parti, limitatamente, per le parti, a quelle fatte prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio	20
Macchine ed apparecchi per lavori complementari alla fabbricazione della carta e del cartone, e loro parti, limitatamente, per le parti, a quelle fatte prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio	20
Macchine ed apparecchi per la cucitura e la rilegatura dei libri e simili, e loro parti, limitatamente, per le parti, a quelle fatte prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio	20
Altre macchine ed apparecchi per la lavorazione della carta e del cartone (per foggiare, tagliare, rifinire, mettere gli occhielli, aggraffare, ecc.) non nominate nè comprese altrove, e loro parti, limitatamente, per le parti, a quelle fatte prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio	20
Macchine per la stampa, e loro parti, limitatamente, per le parti, a quelle fatte prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio	25
Macchine ed apparecchi, accessori, per la stampa; caratteri ed altro materiale, per la stampa:	
mettiefogli ed altri dispositivi per la sistemazione dei fogli	20
macchine per comporre e fondere caratteri, e loro parti, limitatamente, per le parti, a quelle fatte prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio	20
materiali ed apparecchi per la riproduzione con sistemi diversi da quello tipografico o litografico	20
Macchine per montare le placche e i nastri di carde	15
Macchine ed apparecchi per la preparazione delle materie tessili, e loro parti:	
macchine ed apparecchi per la preparazione della cardatura:	
1) con vasche e simili organi:	
di acciaio inossidabile	110
di ghisa, ferro o acciaio comune	15
2) altre	15
carde	20
macchine per la preparazione alla filatura propriamente detta	20

LEGISLATURA IV - 1963 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Aliquota in lire per chilogrammo
parti staccate ed accessori, fatti prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio	15
Macchine per filare e ritorcere, e loro parti, limitatamente, per le parti, a quelle fatte prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio	20
Macchine ed apparecchi per le operazioni complementari della filatura, per la preparazione alla tessitura, e loro parti:	
bobinatoi	20
macchine ed apparecchi per orditura	15
imbozzimatrici	20
parti staccate ed accessori, fatti prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio	15
Telai per tessitura	20
Macchine e telai per maglieria	50
Macchine per intrecciare e simili, telai per tulli, pizzi, ricami, trecce, passamanerie e reti	35
Macchine e apparecchi accessori di telai per tessitura, maglieria, tulli, pizzi, ricami, trecce, passamanerie e reti	20
Accessori e parti staccate di telai e macchine per tessitura, maglieria, tulli, pizzi, ricami, trecce, passamanerie, reti e dei loro meccanismi complementari:	
navette, fatte prevalentemente di ferro o acciaio	20
lame, barrette, licci e maglioni	30
aghi, platine, articoli simili per telai e macchine per maglieria, passamaneria e per meccanismi jacquard e simili:	
1) montati sul fondo metallico	40
2) altri:	
aghi articolati del peso per 1000 pezzi:	
I) fino a 500 grammi	600
II) più di 500, fino a 1000 grammi	400
III) più di 1000 grammi	200
aghi a becco	600
punzoni e passette ed altri articoli in filo tondo o piatto	400
platine e simili, tranciate	200
Altri:	
fatti prevalentemente di ferro o acciaio	40
fatti prevalentemente di ghisa	15
Macchine ed apparecchi per la fabbricazione e per la lavorazione del feltro e loro parti:	
macchine ed apparecchi per la fabbricazione dei cappelli:	
1) per la preparazione del pelo e della lana per formare i feltri per cappelli (campane)	20

LEGISLATURA IV - 1963 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Aliquota in lire per chilogrammo
2) per la formazione e rifinitura dei cappelli	20
altri	20
Accessori e parti staccate:	
1) forme e matrici di metallo:	
fatti prevalentemente di ferro o acciaio	20
fatti prevalentemente di ghisa	15
2) altri:	
fatti prevalentemente di ferro o acciaio	20
fatti prevalentemente di ghisa	15
Macchine ed apparecchi, non nominati né compresi altrove, per le lavorazioni complementari delle materie tessili e dei prodotti tessili, e loro parti:	
macchine ed apparecchi per lavare, purgare, sbazzimare, candeggiare, tingere e pulire:	
1) con vasche, cilindri od altri organi operanti di acciaio inossidabile	110
2) altri	20
macchine per la stampa dei prodotti tessili	25
macchine per asciugare	20
calandre ad uno o più cilindri per tessuti	20
taglierine per tessuto e tagliacampioni	20
altri:	
1) con vasche, cilindri od altri organi operanti di acciaio inossidabile	110
2) non nominati	20
parti staccate ed accessori, fatti prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio	20
Macchine da cucire di ogni specie, e loro parti: complete di sostegni o mobili	
	15
Teste di macchine	20
Sostegni, trasmissioni accessori e parti staccate:	
1) sostegni e trasmissioni di ghisa o di altri materiali ferrosi	15
2) tavole, cofani, mobili e parti di mobili, di sostegni e di trasmissioni, fatti prevalentemente di ferro o acciaio	20
3) parti staccate di teste di macchine da cucire e apparecchi speciali applicabili sulle teste di macchine da cucire, fatti prevalentemente di ferro o acciaio	20
4) aghi	200

LEGISLATURA IV - 1963 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Aliquota in lire per chilogrammo
Macchine e apparecchi per concherie, per la lavorazione del cuoio, delle pelli e per la fabbricazione degli oggetti di cuoio e di pelle e loro parti, limitatamente, per le parti, a quelle fatte prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio	20
Apparecchi per misurare, le pelli, e loro parti, limitatamente, per le parti, a quelle fatte prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio	30
Torni	25
Fresatrici e fresatrici-pialle	25
Macchine per tagliare ingranaggi	25
Piallatrici, stozzatrici, limatrici	20
Alesatrici	20
Foratrici e maschiatrici	20
Rettificatrici, smerigliatrici, levigatrici, lucidatrici, affilatrici, lappatrici	25
Presse, magli, macchine per la lavorazione delle lamiere, dei profilati, dei tubi, nastri e fili	20
Altre macchine utensili per la lavorazione dei metalli	20
Macchine utensili per la lavorazione delle pietre, del vetro e della ceramica	20
Macchine utensili per la lavorazione del legno, delle materie plastiche, della ebanite e di altre simili materie	20
Macchine utensili portatili, e loro parti, limitatamente, per le parti, a quelle fatte prevalentemente di ghisa, di ferro o acciaio	30
Accessori e parti staccate di macchine utensili non nominate nè compresi, altrove, fatti prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio	30
Apparecchi per tagliare, saldare, metalizzare, riscaldare a mezzo della fiamma ossiacetilenica (o con gas simili), e loro parti, limitatamente, per le parti, a quelle fatte prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio	20
Macchine ed apparecchi destinati all'imbballaggio o al condizionamento di merci, non nominati nè compresi altrove, e loro parti, limitatamente, per le parti, a quelle fatte prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio	20
Macchine ed apparecchi per riempire, chiudere, etichettare, incapsulare i recipienti (bottiglie, scatole, sacchi, ecc.), e loro parti, limitatamente, per le parti, a quelle fatte prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio	20

LEGISLATURA IV - 1963 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Aliquota in lire per chilogrammo
Macchine ed apparecchi per pulire, lavare, risciacquare, spazzolare, asciugare, recipienti compreso il vasellame, e loro parti, limitatamente, per le parti, a quelle fatte prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio	20
Apparecchi per pesare (escluse le bilance di precisione)	20
Macchine da scrivere e loro parti, anche con battuta elettrica:	
macchine complete	40
parti di macchine da scrivere compresi i caratteri, fatte prevalentemente di ferro o acciaio	40
Macchine calcolatrici, macchine contabili, registratori di cassa ed altre simili macchine contabili, e loro parti, fatti prevalentemente di ferro o acciaio	40
Macchine ed apparecchi per ufficio, non nominate nè comprese altrove e loro parti, limitatamente, per le parti, a quelle fatte prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio	40
Distributori automatici e apparecchi simili e loro parti, limitatamente, per le parti, a quelle fatte prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio	20
Montacarichi, ascensori e discensori, e loro parti, limitatamente, per le parti, a quelle fatte prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio	20
Argani e verricelli e loro parti, limitatamente, per le parti, a quelle fatte prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio:	
a mano	15
elettrici; altri; e le parti staccate	20
Gru	15
Portali	15
Benne caricatrici, griffe articolate, ganci per sollevamento e organi simili	15
Binde e martinetti	15
Taglie e paranchi	20
Trasportatori meccanici ad azione continua, esclusi quelli azionati mediante cavi	20
Cabine per il trasporto di persone per ascensori e teleferiche fatte prevalentemente di ferro o di acciaio	15
Ponti scorrevoli, ponti girevoli per locomotive, trasbordatori di vagoni, infornatrici, sfornatrici, estrattori di lingottiere, monorotaie e birottaie per trasporti interni	15
Comandi meccanici per paratie idrauliche	20

LEGISLATURA IV - 1963 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Aliquota in lire per chilogrammo
Altri apparecchi di sollevamento, non nominati nè compresi altrove . . .	20
Macchine per l'estrazione dei minerali, per l'escavazione e la preparazione del terreno:	
macchinario per trivellazioni e sondaggi	30
rulli compressori	20
spazzaneve	30
altre	30
Macchine e apparecchi, non nominati nè compresi altrove, per rompere, frantumare e polverizzare, e loro parti, limitatamente, per le parti, a quelle fatte prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio . . .	20
Macchine e apparecchi per la preparazione degli asfalti, bitumi, catrami e miscele relative, compresi gli apparecchi ausiliari e loro parti, limitatamente, per le parti, a quelle fatte prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio	15
Apparecchi, non nominati nè compresi altrove, per il vaglio, la cernita, la classificazione, il lavaggio, la separazione della polvere, e loro parti, fatti prevalentemente di ferro o di acciaio	20
Mescolatrici e impastatrici, non nominate nè comprese altrove, e loro parti, limitatamente, per le parti, a quelle fatte prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio	20
Macchine e apparecchi per formare, modellare, agglomerare, gettare, per fare amalgame (di combustibili solidi, di paste ceramiche, di gesso, di calcestruzzo) e per formare i modelli di fonderia in sabbia	20
Presse, non nominate nè comprese altrove	20
Filtri-presse, con o senza pompe, non nominati nè compresi altrove . . .	20
Macchine e apparecchi centrifughi, non nominati nè compresi altrove . . .	25
Laminatoi e calandre e loro parti, limitatamente, per le parti, a quelle fatte prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio	15
Macchine e apparecchi per la fabbricazione del cemento, della calce e del gesso, e loro parti, limitatamente, per le parti, a quelle fatte prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio	20
Macchine e apparecchi per la preparazione del calcestruzzo, e loro parti, limitatamente, per le parti, a quelle fatte prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio	15
Macchine per decapare metalli, vetro, pietra e altre materie dure, con sabbia o graniglia	15
Macchine ed apparecchi per la prova dei materiali	20
Macchine per l'industria vetraria non nominate nè comprese altrove . . .	20

LEGISLATURA IV - 1963 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Aliquota in lire per chilogrammo
Macchine per la fabbricazione di lampade elettriche e di valvole termoioniche	20
Macchine e apparecchi, non nominati nè compresi altrove, per la siderurgia, fonderia, acciaieria e metallurgia, e loro parti staccate, limitatamente, per le parti staccate, a quelle fatte prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio	15
Macchine, apparecchi e congegni meccanici, non nominati nè compresi altrove	20
Forme e conchiglie per metalli, vetro, gomma elastica e materie plastiche	15
Rubinetteria organi e apparecchi per la regolazione del flusso dei liquidi e dei gas, fatti prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio	20
Cuscinetti di ogni specie, a sfere, a rulli, a rullini e ad aghi, cilindrici, o conici e loro parti	110
Alberi, ruote dentate e barre scanalate, volani, pulegge e altri organi e pezzi meccanici, fatti prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio:	
alberi di trasmissione	20
ruote dentate, barre scanalate, ingranaggi	20
volani e pulegge	15
innesti o accoppiamenti diversi dagli ingranaggi (a griffe, a frizione guarniti o non, elastici) esclusi quelli elettromagnetici	20
supporti e cuscinetti	15
cilindri per macchine (di ghisa, ferro, acciaio, di altri metalli comuni o di altre materie, anche incisi o ricoperti di materie tessili, carta, cuoio, gomma e simili)	15
riduttori e moltiplicatori di velocità, variatori e cambi di velocità per macchine	20
ingrassatori e oliatori automatici	15
altri organi di trasmissione o di comando, per macchine, non nominati nè compresi altrove; parti staccate di organi di trasmissione	15
Parti di macchine, di apparecchi e di congegni meccanici, non nominate nè comprese altrove, greggie o semplicemente sbavate, fatte prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio	15
Parti di macchine, di apparecchi e di congegni meccanici, non nominate nè comprese altrove, di ghisa, di ferro, di acciaio	20
Generatori e motori elettrici, convertitori rotanti e loro parti, limitatamente, per le parti, a quelle fatte prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio	35

LEGISLATURA IV - 1963 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Aliquota in lire per chilogrammo
Trasformatori, autotrasformatori e bobine di reattanza, e loro parti, limitatamente, per le parti, a quelle fatte prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio	45
Convertitori statici; mutatori e raddrizzatori e loro parti:	
ad arco o a vapore metallici:	
1) con recipienti di ferro	35
2) con recipienti di vetro	25
altri	35
Parti staccate, fatte prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio	30
Calamite, magnetizzate o no	15
Apparecchi per installazione di impianti elettrici (apparecchi di interruzione e di sezionamento, come interruttori, sezionatori, commutatori e simili), e loro parti:	
altri, fatti prevalentemente di ferro o di acciaio	15
Apparecchi di regolazione, e loro parti, limitatamente, per le parti, a quelle fatte prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio	15
Condensatori elettrici fissi, se con cassa di ferro o acciaio	20
Tubi isolanti, di carta, cartapesta o cartone, anche imbevuti, di sostanze bituminose, per condutture elettriche, e relativi raccordi e scatole di collegamento o di derivazione:	
con rivestimento di ferro o di acciaio, anche ottonato, piombato, zincato, stagnato, laccato e simili	15
Piccoli utensili e apparecchi, elettromeccanici, per uso domestico, non nominati nè compresi altrove, e loro parti, limitatamente, per le parti, a quelle fatte prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio:	
per uso domestico:	
1) aspiratori di polvere, lucidatori per pavimenti o per scarpe	35
2) per lavare e sciugare la biancheria, macchine per lavare le stoviglie, il vasellame, con o senza dispositivo di riscaldamento	45
rasoi, tosatrici, e loro parti	40
ventilatori fino a 600 Watts	35
altri, di peso non superiore a Kg. 15	35
Apparecchi di accensione elettrica per motori ad esplosione; candele di accensione e di riscaldamento:	
magneti di qualsiasi sistema, compreso la dinamo-magnete	40
altri apparecchi di accensione (distributori di accensione, bobine di accensione, volani-magneti, eccetera)	40
parti staccate di apparecchi di accensione	40
candele di accensione e di riscaldamento e loro parti:	
1) candele complete	40

LEGISLATURA IV - 1963 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Aliquota in lire per chilogrammo
2) parti staccate:	
metalliche	40
ruttori e loro parti	40
Apparecchiature elettriche per auto, moto, velocipedi, aeromezzi, imbarcazioni ed altri veicoli, non nominate nè comprese altrove, fatte prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio	40
Apparecchi elettrotermici, non nominati nè compresi altrove, e loro parti, fatti prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio:	
fornelli, cucine, scaldavivande, forni per uso domestico, ferri da stiro, scaldacqua a serbatoio, stufe	20
macchine a pressione di vapore per il caffè e simili, per uso di bar	40
tostapane automatici	30
non nominati	20
parti staccate di apparecchi elettrotermici non nominati ed elementi di riscaldamento	20
Apparecchi radiologici, e loro parti, limitatamente, per le parti, a quelle fatte prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio:	
per uso medico, esclusi i tubi Röntgen	40
Apparecchi elettrici per la telegrafia e telefonia, e loro parti, limitatamente, per le parti, a quelle fatte prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio:	
per la commutazione telegrafica	100
per la telegrafia e telefonia su filo a grande distanza, comprese le apparecchiature ad alta frequenza	100
Apparecchi elettrici di segnalazione e di protezione, e loro parti, fatti prevalentemente di ferro o acciaio	20
Apparecchi elettrici per saldare, scaldare i metalli (compresi quelli a mano), esclusi quelli basati sul principio del trasformatore, e loro parti, limitatamente, per le parti, a quelle fatte prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio:	
rotativi (motore dinamo)	35
altri	15
Apparecchi per l'applicazione dell'elettricità, non nominati nè compresi altrove, e loro parti, fatti prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio	30
Amplificatori di correnti elettriche (a bassa frequenza); microfoni e altoparlanti, per qualsiasi impiego, e loro parti, limitatamente, per le parti, a quelle fatte prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio	30
Apparecchi emittenti di radiotelegrafia, di radiotelefonia e di televisione, compresi gli apparecchi rice-trasmittitori	40

LEGISLATURA IV - 1963 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Aliquota in lire per chilogrammo
Apparecchi radioriceventi, anche per televisione, o con fonografo	40
Apparecchi radioelettrici, non nominati nè compresi altrove	40
Parti staccate e accessori non nominati nè compresi altrove, di apparecchi radioelettrici di qualsiasi specie:	
custodie, anche in forma di mobili; fatte prevalentemente di ghisa, ferro o acciaio	20
Locomotive a vapore, comprese le locomotive tender	35
Locomotive elettriche:	
a presa di corrente	35
ad accumulatori	20
altre	35
Locomotive azionate diversamente che a vapore o ad elettricità	35
Automotrici:	
elettriche:	
1) a presa di corrente	35
2) ad accumulatori	20
3) altri	35
altrimenti azionate	35
Tender per locomotive	20
Carrozze per viaggiatori:	
1) con cassa in acciaio inossidabile	60
2) altre	25
Carrozze e carri di servizio; bagagliai	25
Carri e vagoncini per il trasporto di merci	25
Parti staccate di veicoli da strade ferrate, non nominate nè comprese altrove:	
carrelli:	
1) motori, compreso il motore	30
2) portanti	20
boccole e loro parti:	
1) con cuscinetti a sfere o a rulli	40
2) altri	15
freni	20
non nominate, fatte prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio	20
Materiale fisso da strade ferrate, non nominato nè compreso altrove e apparecchi di segnalazione, non elettrici, per vie di comunicazione	15

LEGISLATURA IV - 1963 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Aliquota in lire per chilogrammo
Trattori	35
Autoveicoli completi:	
azionati da motore a scoppio o a combustione interna:	
1) per il trasporto di merci e di persone con almeno 10 posti a sedere, comprese le vetture miste e le autoambulanze	35
2) altre	45
3) autoveicoli speciali, anche con dispositivi di sollevamento (autopompe, scale, spazzatrici, innaffiatrici, spazzaneve, eccetera)	35
azionati da motori d'altra specie	35
(Ai fini della restituzione non sono da comprendere nelle voci suindicate le vetturine da bambini azionate da motore di qualsiasi specie)	
Autocarri per operazioni di manutenzione, da qualsiasi motore azionati, anche con dispositivo di sollevamento	35
Carrelli elettrici	35
Telai con motore, per autoveicoli	35
Carrozzerie di autoveicoli fatte prevalentemente di ferro o di acciaio	45
Parti staccate di carrozzeria per autoveicoli, non nominate nè comprese altrove:	
1) di ghisa o di acciaio non legato	15
2) di acciaio legato	40
Parti staccate e accessori degli organi di trasmissione e di direzione di autoveicoli:	
greggi:	
1) di ghisa o di acciaio non legato	15
2) di acciaio legato	30
lavorati, fatti prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio	35
Altre parti staccate ed accessori per autoveicoli, escluse quelle per motori:	
greggi:	
1) di ghisa o di acciaio non legato	15
2) di acciaio legato	30
lavorati, fatti prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio	35
Motocicli, motocarrozzette e loro parti, esclusi i motori, limitatamente, per le parti, a quelle fatte prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio	45
Velocipedi:	
con motore ausiliario	45
altri	30

LEGISLATURA IV - 1963 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Aliquota in lire per chilogrammo
Parti staccate ed accessori di velocipedi, fatti prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio:	
cerchi, parafanghi e copricatena	25
raggi con relativi tira-raggi (nipples)	25
raggi senza tira-raggi (nipples)	25
tira-raggi (nipples)	25
non nominati	25
Poltrone e veicoli simili per invalidi con meccanismi di propulsione, loro parti, fatti prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio:	
a motore	40
altri	30
Veicoli per strade comuni, non automobili, fatti prevalentemente di ferro o acciaio	15
Parti staccate di vetture non automobili, non nominate né comprese altrove, incluse le ruote, anche munite di pneumatici, fatte prevalentemente di ferro o acciaio	15
Carrozzelle per bambini e loro parti staccate, fatte prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio	20
Rimorchi per veicoli, autoveicoli, motocicli o velocipedi	20
Aeroplani ed altri apparecchi più pesanti dell'aria:	
funzionanti con motore a pistone:	
1) con motore	60
2) senza motore	50
funzionanti a turbo reattore od a turbo elica:	
1) con motore	300
2) senza motore	80
Apparecchi ausiliari per aviazione ed aerostatica non nominati né compresi altrove (catapulte ed altri meccanismi di lancio ecc.)	20
Parti staccate di aeroplani, esclusi i motori:	
ali, scafi, fusoliere ed impennaggi completi, ruote e treni di atterraggio, fatti prevalentemente di ferro o di acciaio	50
eliche fatte prevalentemente di ferro o di acciaio	50
altre:	
a) fatte prevalentemente di acciaio inossidabile	800
b) fatte prevalentemente di ferro o di acciaio	50
Navi non nominate né comprese altrove:	
per la Marina Militare	35

LEGISLATURA IV - 1963 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Aliquota in lire per chilogrammo
Strumenti per la navigazione marittima e fluviale (limitatamente alle bussole giroscopiche, escluso il girapilota)	35
Apparecchi da proiezioni cinematografiche con o senza obiettivi per cinematografia sonora o muta, e loro parti escluse quelle ottiche	40
Apparecchi di fotogrammetria	25
Bilance di precisione: pesi per bilance di precisione, fatte prevalentemente di ferro o acciaio	40
Misure di capacità, fatte prevalentemente di ferro o acciaio	20
Apparecchi e strumenti per medicina e chirurgia umana e veterinaria, non nominati né compresi altrove e loro parti:	
1) di acciaio legato	40
2) di acciaio inossidabile	100
Aghi per chirurgia e medicina, e loro parti	100
Apparecchi di ortopedia fatti prevalentemente di ferro o acciaio	50
Strumenti di precisione per misure, per verifica e controllo, ad uso dei meccanici, non nominati né compresi altrove e loro parti:	
1) di acciaio legato	40
2) di acciaio inossidabile	100
Contatori per qualsiasi gas, e loro parti, limitatamente, per le parti, a quelle fatte prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio	40
Contatori per elettricità e loro parti, limitatamente, per le parti, a quelle fatte prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio	30
Contagiri ed altri contatori (totalizzatori del cammino percorso, curvimetri, controllori di marcia, tassametri, contatori di produzione, contattolpi, pedometri, e simili), e loro parti, limitatamente, per le parti, a quelle fatte prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio	40
Indicatori di velocità (tachimetri) per qualsiasi uso, e loro parti staccate, limitatamente, per le parti, a quelle fatte prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio	40
Distributori misuratori di liquidi, e loro parti, limitatamente, per le parti a quelle fatte prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio	40
Altri apparecchi, non elettrici, di misura, di controllo, di regolazione e di analisi, per gas, per liquidi e per temperatura, e loro parti, limitatamente, per le parti, a quelle fatte prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio	40
Apparecchi elettrici di misura e di registrazione, e loro parti, limitatamente, per le parti, a quelle fatte prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio	40

LEGISLATURA IV - 1963 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Aliquota in lire per chilogrammo
Apparecchi di registrazione e di riproduzione del suono, esclusi quelli a pellicola impressionata con processo fotoelettrico, combinati o non con apparecchi di telegrafia senza fili	40
Accessori e parti staccate di apparecchi di registrazione e di riproduzione del suono, escluse le pellicole ottenute con processo fotoelettrico: giradischi a motore meccanico o elettrico con o senza lettore del suono	40
Armi bianche e loro parti staccate, anche greggie, limitatamente, per le parti, a quelle fatte prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio	20
Armi da guerra, materiali di artiglieria, e loro parti staccate, anche greggie, limitatamente, per le parti, a quelle fatte prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio:	
carri armati e autoblindate	50
altri	100
Armi da fuoco, da caccia, da tiro, da difesa o altre, e loro parti, anche greggie, limitatamente, per le parti, a quelle fatte prevalentemente, di ghisa, di ferro o di acciaio	100
Pistole e rivoltelle del calibro 9 o superiore, e loro parti, limitatamente, per le parti, a quelle fatte prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio	100
Armi non impieganti carica esplosiva, non nominate nè comprese altrove, e loro parti, limitatamente, per le parti, a quelle fatte prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio	30
Proiettili e munizioni per armi da guerra, e loro parti, limitatamente, per le parti, a quelle fatte prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio	15
Vetture e veicoli per trastullo dei fanciulli, velocipedi, monopattini, cavalli meccanici, automobili a pedale, carrozzelle per bambole e simili, fatti prevalentemente di ferro o acciaio	20
(sono da comprendere in questa voce le vetturette da bambini azionate da motore di qualsiasi specie)	
Armi di ogni specie, aeroplani e alianti atti al volo, aventi carattere di giocattoli, e loro accessori, fatti prevalentemente di ferro o acciaio	20
Apparecchi da proiezione, aventi carattere di giocattoli (cinematografi, lanterne magiche e simili), fatti prevalentemente di ferro o acciaio	20
Strumenti musicali, aventi carattere di giocattoli fatti prevalentemente di ferro o acciaio	20
Giocattoli non nominati nè compresi altrove, fatti prevalentemente di ferro o acciaio	20

LEGISLATURA IV - 1963 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Aliquota in lire per chilogrammo
Giuochi meccanici, anche a motore, per pubblici esercizi, fatti prevalentemente di ferro o acciaio	20
Oggetti ed attrezzi da ginnastica e da sport, non nominati nè compresi altrove, fatti prevalentemente di ferro o acciaio	20
Attrezzi ed accessori per la caccia e per la pesca con la lenza, non nominati nè compresi altrove, fatti prevalentemente di ferro o acciaio	20
Giostre, altalene, montagne russe, ed' altri simili attrazioni da fiera, presentate complete; loro parti e pezzi staccati, non nominati nè compresi altrove, fatti prevalentemente di ferro o acciaio	20
Bottoni a pressione di ferro o di acciaio	40